



12/09/2024

Cerca
RICERCA AV

Cannabidiolo nella Tabella degli stupefacenti: nuovo stop al decreto dal TAR Lazio

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell'Ici, Imprenditori Canapa Italia, sospendendo di nuovo il decreto del Ministero della Salute che inseriva le composizioni orali contenenti cannabidiolo (Cbd) nella tabella delle sostanze stupefacenti.

di La Redazione

TAR Lazio, sez. III-quater, ord., 11 settembre 2024, n. 4234



Con ordinanza n. 4234/2024, il TAR Lazio ha sospeso il decreto del Ministero della Salute (DM del 27 giugno 2024) che classificava le **composizioni orali contenenti cannabidiolo (CBD)** come sostanze stupefacenti. I giudici hanno così accolto il ricorso presentato dall'Imprenditori Canapa Italia (Ici), fissando l'udienza di merito il prossimo **16 dicembre**.

Nello specifico, con motivi aggiunti presentati il 28 agosto scorso, l'Ici aveva chiesto l'**annullamento e la sospensione del decreto ministeriale**, riguardante l'«Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis».

Il provvedimento, che vincolava la vendita dei prodotti contenenti estratto di cannabis **esclusivamente alle farmacie** su prescrizione medica non rinnovabile, vietandola dunque nei negozi, nelle erboristerie e nei tabaccai, era stato già sospeso ad ottobre 2023.

I giudici, considerato che il pregiudizio lamentato da parte ricorrente «appare caratterizzato da profili non meramente economici e patrimoniali, afferendo altresì alla riorganizzazione ed al riassetto di un intero settore, onde non incorrere in responsabilità, tra cui in particolare quella penale, degli operatori», e considerata la fissazione a breve dell'udienza di merito, hanno ritenuto doversi dare «prevalenza alle esigenze di **mantenimento della res adhuc integra fino alla pronuncia** con piena cognizione, come la complessità della questione posta richiede».

Pertanto, il Collegio, consapevole dei risvolti non soltanto economici, ma anche organizzativi e strutturali del settore, ha dato priorità alla salvaguardia della situazione attuale fino alla pronuncia della sentenza.

Appuntamento, ora, al 16 dicembre.

TAR Lazio, sez. III-quater, ord., 11 settembre 2024, n. 4234

Svolgimento del processo/Motivi della decisione

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Ministero della Salute 7 agosto 2023, pubblicato in G.U. n. 194 del 21.08.2023 avente a oggetto "Revoca del decreto 28 ottobre 2020 di «Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis"». (23A04729)";

- di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale;

- del decreto del Ministero della Salute 1° ottobre 2020 avente a oggetto "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis. (20A05476)";

- del parere dell'Istituto Superiore di Sanità (reso con nota del 28.05.2020);

- del parere del Consiglio Superiore di Sanità (espresso nella seduta del 04.08.2020);

- della nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. 16669 del 22 ottobre 2020 (richiamata nel decreto del 7 agosto 2023);

- della nota prot. DGFDM 67528 del 23 ottobre 2020 (richiamata nel decreto del 7 agosto 2023);

- del parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 6 novembre 2020 (richiamato nel decreto del 7 agosto 2023);

- della nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del 26 gennaio 2021 (richiamata nel decreto del 7 agosto 2023);

- della nota dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 19 marzo 2021 (richiamata nel decreto del 7 agosto 2023);

- del D.M. del 28.10.2020 avente a oggetto "Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis»".

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ici - Imprenditori Canapa Italia il 15.11.2023:

- del decreto del Ministero della Salute 7 agosto 2023 pubblicato in GU n. 194 del 21.08.2023 avente ad oggetto "Revoca del decreto 28 ottobre 2020 di «Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis"». (23A04729)" e di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, come indicati in ricorso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ICI - IMPRENDITORI CANAPA ITALIA il 28.8.2024 :

- del decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024 pubblicato in GU n. 157 del 6.07.2024, avente ad oggetto

pubblicato in GU n. 107 del 06.07.2024, avente ad oggetto "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis"; e di tutti i suoi atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali,

ivi inclusi: il parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 20925 del 14/5/2024; il parere del Consiglio Superiore di Sanità prot. 51657 del 19/6/2024; la nota del Ministero della Salute 99742 del 5.12.2023 avente ad oggetto "Richiesta parere composizioni per uso orale a base di cannabidiolo estratto da Cannabis Ordinanze Tar Lazio n. 12908/2023; n. 13479/2023; n. 14100/2023; n. 13869/2023"; la nota del Ministero della Salute 37669 del 7.5.2024 avente ad oggetto "Richiesta di parere aggiornato circa l'inserimento di composizioni per somministrazione ad uso orale a base di cannabidiolo estratto da Cannabis nelle tabelle di cui al [DPR 309/90](#). Ricorsi Tar Lazio avverso il D.M. 7 agosto 2023"; la circolare del Ministero della Salute prot. 67691 del 7/8/2024 avente ad oggetto: "Pubblicazione del DM 27 giugno 2024, recante: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis. (GU Serie Generale n.157 del 06-07-2024)"; nonché (per l'annullamento) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti e integrativi al ricorso nrg 12908/2023 depositato da ICI – Imprenditori Canapa Italia in data 15/11/2023 nonché con il ricorso introduttivo del giudizio nrg 12908/2023, atti questi di seguito riportati: decreto del Ministero della Salute 7 agosto 2023 pubblicato in GU n. 194 del 21.08.2023 avente ad oggetto "Revoca del decreto 28 ottobre 2020 di «Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis"». (23A04729)"; il decreto del Ministero della Salute 1° ottobre 2020 avente ad oggetto "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis. (20A05476)"; il parere dell'Istituto Superiore di Sanità (reso con nota del 28.05.2020); 10) il parere del Consiglio Superiore di Sanità (espresso nella seduta del 04.08.2020); la nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. 16669 del 22 ottobre 2020 (richiamata nel decreto del 7 agosto 2023); la nota prot. DGFDM 67528 del 23 ottobre 2020 (richiamata nel decreto del 7 agosto 2023); il parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 6 novembre 2020 (richiamato nel decreto del 7 agosto 2023); la nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del 26 gennaio 2021 (richiamata nel decreto del 7 agosto 2023); la nota dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 19 marzo 2021 (richiamata nel decreto del 7 agosto 2023); il DM del 28.10.2020 avente ad oggetto "Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis"»; nonché per l'annullamento di ogni loro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco e di Istituto Superiore di Sanità';

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024
la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

Considerato che il pregiudizio lamentato da parte ricorrente
appare caratterizzato da profili non meramente economici e
patrimoniali, afferendo altresì alla riorganizzazione ed al riassetto
di un intero settore, onde non incorrere in responsabilità, tra cui in
particolare quella penale, degli operatori;

Rilevato che la fissazione a breve dell'udienza di merito appare
conciliabile con la tutela dell'opposto interesse pubblico posto a
fondamento dei provvedimenti gravati;

Ritenuto, pertanto, di darsi prevalenza alle esigenze di
mantenimento della res adhuc integra fino alla pronuncia con
piena cognizione, come la complessità della questione posta
richiede;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Quater) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende il
Ministero della Salute del 27 giugno 2024, gravato con motivi
aggiunti.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del
16 dicembre 2024.,